

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 31/05/2022

Prof. Matteo Lorito Rettore - Presidente Presente

Rappresentanti degli Studenti:

Dott. Andrea Ruggiero Assente
Dott. Fluvio Mario Francesco Visone Presente

Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof. Giuseppe Castaldo Presente
Prof. Giuseppe Campanile Presente
Prof. Pier Luca Maffettone Presente
Prof. Edoardo Massimilla Presente
Prof. Alessandro Pezzella Presente

Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof.ssa Maria Luisa Chirico Presente
Prof.ssa Elda Morlicchio Presente
Dott.ssa Paola Verdinelli Presente

Dott. Alessandro Buttà Direttore Generale - Segretario Presente

Partecipa la Prorettrice, Prof.ssa Rita Maria Antonietta Mastrullo.

OMISSIS

8) CONSORZI, CENTRI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Deliberazione n. 111 del 31/05/2022

Proposta di costituzione del “Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech.

La Segreteria del Direttore Generale ha predisposto la seguente relazione:

“Si rammenta che il Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021, parzialmente modificato dal Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021, ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di

R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (**Allegato 1 e 2**).

L'Avviso in argomento prevede:

- lo sviluppo di reti diffuse di università, enti pubblici di ricerca, altri soggetti pubblici e privati impegnati in attività di ricerca, riconosciuti come altamente qualificati;
- che i Centri Nazionali siano organizzati in fondazioni o consorzi secondo un modello Hub & Spoke e siano dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del PNR 2021-27;
- che i Centri Nazionali siano creati rispetto alle tematiche di seguito elencate:
 1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni
 2. Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech)
 3. Sviluppo di farmaci con tecnologia a RNA e terapia genica
 4. Mobilità sostenibile
 5. Bio-diversità

Si rammenta altresì che questo Consiglio con delibera n. 76 del 27 gennaio 2022 ha conferito al Rettore il mandato di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell'Ateneo ai bandi emanati nell'ambito del PNRR, incluso la partecipazione alle nuove legal entity previste dalle varie misure, fermo restando la successiva ratifica negli Organi di Ateneo deputati.

Pertanto, in risposta all'Avviso pubblico di cui al DD n. 3138/2021, l'Ateneo ha partecipato alla presentazione di 5 proposte progettuali – ciascuna riguardante una delle tematiche sopra indicate - assumendo il ruolo di Capofila relativamente alla proposta "CN2 Agritech, Centro Nazionale delle Tecnologie per l'Agricoltura". Tale progetto è stato formulato prevedendo un costo totale dello stesso pari a €477.000.000,00 e la costituzione di una Fondazione - quale soggetto attuatore (HUB) del Programma di Ricerca - tra Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e con il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto del CN.

La presentazione della proposta, così come sottomessa al MUR, è stata ratificata da Codesto Consiglio con delibera n. 170 del 4.04.2022, con la precisazione che, in caso di finanziamento si procederà a successivo esame dei passaggi propedeutici alla costituzione degli HUB previsti.

Con pec del 4.04.2022 il MUR ha comunicato l'ammissione della proposta progettuale in discorso alla Fase 2 (art.13 e 14 dell'Avviso) ai sensi del proprio Decreto Direttoriale n.548 del 31.03.2022 (**Allegato 3 e 3.1**).

Successivamente il MUR ha comunicato, per le vie brevi, la necessità di ricevere entro il 15 giugno p.v. l'indicazione del Codice Fiscale della Fondazione al fine di riportare l'anzidetto nel decreto di concessione delle agevolazioni.

Si rappresenta che la bozza di Atto Costitutivo è in corso di redazione e che la stessa sarà resa disponibile in tempo utile per la riunione di codesto Consesso.

Relativamente alla bozza di Statuto (**Allegato 4**) del CN Agritech si evidenziano di seguito i punti salienti, rinviando all'allegato per il testo integrale.

La Fondazione ha la finalità di imprimere maggior impulso alla ricerca di frontiera in ambito tecnologico con particolare riferimento alle tecnologie per l'agricoltura e l'alimentazione in coerenza con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca. Nell'ambito della stessa, la Fondazione ha come scopo particolare di agire come soggetto attuatore ("Hub") per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui al Decreto Direttoriale n.3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii., la cui durata di realizzazione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all'interno del decreto di

Consiglio di Amministrazione – Adunanza del 31/05/2022 – Delibera N° 111

concessione del finanziamento, con la possibilità che il MUR autorizzi un'estensione del medesimo, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche dopo il termine del Programma di Ricerca, la Fondazione svolge, tra l'altro, attività finalizzate:

- alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca;
- alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
- alla realizzazione e allo sviluppo di programmi di alta formazione scientifica e tecnologica nelle materie concernenti le proprie finalità;
- a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca);
- al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
- alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

La stessa avrà sede in Napoli e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione. Il primo è costituito:

- a) dagli apporti monetari effettuati a tale titolo dai membri della Fondazione in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente;
- b) dalla parte di avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità, provenienti da enti e privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio stesso decida di imputare ad incremento del fondo di dotazione;
- d) da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici nazionali, anche territoriali, nonché di altri enti e organismi sovranazionali, con vincolo incrementativo del fondo di dotazione. Il fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), è costituito mediante accantonamento di quota parte dei contributi versati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione della stessa come specificato al art. 5 c. 4, dello Statuto.

Il secondo è costituito, tra l'altro, dalle risorse rivenienti dal DD n.3138 del 16 dicembre 2021 e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026 nonché dai contributi corrisposti dai membri della Fondazione, dopo aver detratto la quota relativa alla costituzione del Fondo Patrimoniale;

I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- (A) Fondatore Proponente;
- (B) Enti Fondatori vigilati MUR;
- (C) Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca;
- (D) Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro;
- (E) Enti Fondatori con finalità economiche;
- (F) Enti Partecipanti vigilati MUR;
- (G) Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro;
- (H) Enti Partecipanti con finalità economiche.

In totale partecipano all'HUB 47 Enti, variamente distribuiti nelle varie categorie, come indicato all'art. 5 dello Statuto.

Si specifica che nella costituenda Fondazione l'Ateneo assume la qualifica di Fondatore Proponente, per il quale la misura del contributo dovuto in sede di costituzione della Fondazione e poi annualmente, per le successive quattro annualità, è in ogni caso pari a € 50.000,00. L'onere a carico del bilancio dell'Università, per il conferimento dovuto, troverà copertura a seguito di richiesta di variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2022.

Consiglio di Amministrazione – Adunanza del 31/05/2022 – Delibera N° 111

Dopo il termine del Programma Ricerca di cui al DD 3138 del 16 dicembre 2021, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Direttore;

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti. Nello svolgimento delle proprie funzioni, tra l'altro: cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di promuovere e divulgare le attività della Fondazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché l'Assemblea dei Membri della Fondazione; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il mandato del Presidente coincide con il suo mandato di Consigliere.

In merito, si rappresenta che lo Statuto stabilisce che, in sede di istituzione della Fondazione - ovvero qualora si renda necessaria la sostituzione anticipata - il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Membri su designazione del Fondatore Proponente.

La Fondazione è governata dal Consiglio di Amministrazione, composto da 15 componenti, compreso il Presidente, individuati tra personalità che, per competenza, esperienza e professionalità, sono in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione. Tale organo, nominato dall'Assemblea dei Membri della Fondazione, è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima nonché di quelli per la realizzazione del Programma di Ricerca, salvo le competenze diversamente indicate da presente Statuto o dalla legge. Salvo che per i componenti di prima nomina, i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 4 anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di prestigioso curriculum scientifico e di comprovate capacità dirigenziali, con esperienza in gestione di organismi scientifici o progetti di grande scala, selezionate sulla base di una procedura competitiva internazionale gestita da un apposito comitato nominato dal Consiglio. Il Direttore sovrintende allo svolgimento dell'ordinaria attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione, curando l'esecuzione delle deliberazioni in accordo con il Presidente. Ai fini dello svolgimento del Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2, il Direttore ricopre anche il ruolo di Program Research Manager, così come definito nel DD 3138. La durata dell'incarico di Direttore è fissata dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso non superiore ai 5 anni. L'incarico è rinnovabile.

Il Consiglio Scientifico Internazionale, corrispondente all'International Advisory Board indicato nel DD 3138, è composto da un massimo di 11 (undici) membri tutti esterni alla Fondazione, di cui almeno la metà stranieri e almeno un terzo del genere meno rappresentato; può comunque operare validamente con almeno 5 (cinque) membri in carica. Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno il coordinatore, formula pareri e raccomandazioni sulla visione strategica della Fondazione, sulla sua pianificazione scientifica, sulle procedure di reclutamento delle risorse, sui risultati scientifici e il loro impatto e sui protocolli delle attività scientifiche di ricerca. Valuta altresì la correlazione tra attività scientifiche, piani pluriennali, ed utilizzo delle risorse assegnate.

Oltre al Consiglio Scientifico Internazionale, lo Statuto prevede altresì la possibilità che vengano istituiti, dal Consiglio di Amministrazione, uno o più comitati con funzione consultiva il cui funzionamento sarà disciplinato da appositi regolamenti. In sede di prima attuazione dello Statuto sono istituiti, ai sensi dell'art. 4, punto 6, del DD:

Consiglio di Amministrazione – Adunanza del 31/05/2022 – Delibera N° 111

- a. un Comitato di Coordinamento degli Spoke composto dai responsabili degli Spoke designati dagli stessi e dal Direttore della Fondazione;
- b. un Comitato Trasferimento Tecnologico e Sviluppo Industriale composto da esperti del mondo industriale e dei processi di trasferimento tecnologico della ricerca scientifica e fornisce pareri e raccomandazioni su questi temi, nonché valutazioni sull'impatto delle attività della Fondazione sul mondo industriale ed economico.

Alla copertura di tutte le spese necessarie per la costituzione della Fondazione si provvederà mediante variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2022.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a:

- approvare l'adesione alla Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech";
- approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto del "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech";
- autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech" con mandato allo stesso, ove necessario, ad apportare eventuali modifiche o perfezionamenti a tali documenti, nonché a porre in essere eventuali atti prodromici necessari alla costituzione e all'avvio delle attività;
- esprimersi in ordine alla designazione del Presidente del "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech";
- ❖ approvare il conferimento della somma di €50.000,00 al Patrimonio della Fondazione."

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **considerato** che il Ministero dell'Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021, parzialmente modificato dal Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021, ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- **preso atto** di quanto previsto dal predetto Avviso Pubblico e sinteticamente riportato in relazione;
- **vista** la propria delibera n. 76 del 27.1.2022, con la quale è stato conferito al Rettore il mandato di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell'Ateneo ai bandi emanati nell'ambito del PNRR, inclusa la partecipazione alle nuove *legal entity* previste dalle varie misure, ferma restando la successiva ratifica negli Organi di Ateneo deputati;
- **atteso** che
 - relativamente alla tematica *2. Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech)* dell'Avviso pubblico di cui al DD. n. 3138/2021, l'Ateneo ha assunto il ruolo di Capofila relativamente alla proposta "CN2 Agritech, Centro Nazionale delle Tecnologie per l'Agricoltura", formulata prevedendo un costo totale pari a € 477.000.000,00 e la costituzione di una Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech" - quale soggetto attuatore (HUB) del Programma di Ricerca - tra Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e con il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di

Consiglio di Amministrazione – Adunanza del 31/05/2022 – Delibera N° 111

- altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto del CN;
- la presentazione della predetta proposta progettuale, così come sottomessa al MUR, è stata ratificata con propria delibera n. 170 del 4.4.2022;
 - con pec del 4.4.2022, il MUR ha comunicato l'ammissibilità della proposta alla Fase 2, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 548 del 31.3.2022;
 - successivamente il MUR ha segnalato, per le vie brevi, la necessità di ricevere entro il 15.6.2022 l'indicazione del Codice Fiscale della Fondazione al fine di riportarlo nel decreto di concessione delle agevolazioni;
- **esaminata** la bozza di Statuto della costituenda Fondazione e **preso atto**, in particolare, dei punti salienti dello Statuto, come illustrati in relazione e, in particolare, di quanto previsto all'art. 13, ai sensi del quale, in sede di istituzione della Fondazione — ovvero qualora si renda necessaria la sostituzione anticipata — il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Membri su designazione del Fondatore Proponente;
- **tenuto conto** di quanto specificato in relazione in ordine alle categorie di Membri della Fondazione, rispetto alle quali l'Ateneo assume la qualifica di Fondatore Proponente e, per effetto di ciò, la misura del contributo dovuto in sede di costituzione della Fondazione e poi annualmente, per le successive quattro annualità, è pari a € 50.000,00, fermo restando che, dopo il termine del Programma di Ricerca di cui al DD 3138 del 16.12.2021, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla stessa;
- **udito** quanto riferito dal Direttore Generale che, tra l'altro, ha segnalato che la bozza di Atto Costitutivo della Fondazione di cui trattasi è tuttora in corso di redazione;
- **tenuto conto**, tuttavia, dei termini temporali ristretti posti dal Ministero dell'Università e della Ricerca e **condivisa** la proposta del Direttore Generale di conferire mandato al Rettore per tutti i successivi atti, prodromici e propedeutici alla costituzione della Fondazione di cui trattasi;
- **vista** la delibera del Senato Accademico n. 37 in data odierna;

d e l i b e r a

- ❖ di **APPROVARE** l'adesione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla costituenda Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech", rispetto alla quale l'Ateneo assume la qualifica di Fondatore Proponente;
- ❖ di **APPROVARE** lo Statuto della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech" allegato alla presente delibera, **con mandato** al Rettore ad apportare eventuali modifiche o perfezionamenti, ove necessari;
- ❖ di **DARE MANDATO** al Rettore per il compimento di tutti i successivi atti, prodromici e propedeutici alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo della Fondazione di cui trattasi, secondo il testo in corso di predisposizione, ivi compresi la sottoscrizione medesima e l'avvio delle attività;
- ❖ di **APPROVARE** il conferimento al Patrimonio della Fondazione della somma di € 50.000,00, da corrispondere in sede di atto costitutivo e poi annualmente, per le successive quattro annualità;
- ❖ di **DESIGNARE** il Rettore, Prof. Matteo Lorito, quale Presidente del "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech".

Consiglio di Amministrazione – Adunanza del 31/05/2022 – Delibera N° 111

L'onere troverà copertura a seguito di variazione di budget.


Per la presente deliberazione si registra l'astensione dal voto del Rettore.

OMISSIS

Il Segretario
Alessandro BUTTA'

Il Presidente
Matteo LORITO

Il presente estratto è conforme all'originale
depositato presso l'Ufficio Organi Collegiali

Il Capo dell'Ufficio
Dot. ssa Carmela BALZANO


STATUTO della FONDAZIONE

“Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech”

Art. 1

Denominazione e sede

1. È istituito il “Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech” (di seguito Fondazione) quale fondazione di diritto privato senza scopi di lucro, soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. La corrispondente denominazione in lingua inglese è “Italian Research Center for Agriculture Technologies – Agritech”.
2. La Fondazione ha sede legale in Napoli e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all’estero.

Art. 2

Scopo e Attività

1. La Fondazione ha la finalità di imprimere maggior impulso alla ricerca di frontiera in ambito tecnologico con particolare riferimento alle tecnologie per l’agricoltura e l’alimentazione in coerenza con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca.
2. Nell’ambito della sua generale finalità istituzionale, la Fondazione ha come scopo particolare di agire come soggetto attuatore (“Hub”) per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (nel seguito “DD”, incluso come allegato al presente statuto), concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento alla tematica: Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech). Come tale, la Fondazione è responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della gestione del corrispondente Centro Nazionale.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, anche dopo il termine del Programma di Ricerca di cui al comma precedente, la Fondazione svolge attività finalizzate:
 - alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca;
 - alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
 - alla realizzazione di programmi di alta formazione scientifica e tecnologica nelle materie concernenti le proprie finalità;
 - a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico, quali *start-up* innovative e *spin off* da ricerca;
 - al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
 - alla divulgazione e diffusione dei risultati della ricerca;

- ad attrarre risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva per le proprie finalità;
- ad altri obiettivi ritenuti dal Consiglio di Amministrazione coerenti con le finalità generali per le quali la Fondazione è stata costituita.

4. La Fondazione svolge inoltre tutte le attività strumentali o accessorie che siano considerate necessarie o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- acquisire, accanto a quelle pubbliche, risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva;
- svolgere attività finalizzate a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, incluse quelle di natura immobiliare;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- svolgere in proprio o con altri soggetti pubblici e privati attività produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti non-profit, al fine esclusivo di reperire risorse per la realizzazione delle proprie finalità;
- stipulare atti, contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e istituti universitari, sia in Italia che all'estero;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, start-up, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 3

Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. Il DD fissa la durata di realizzazione del Programma di ricerca di cui all'art. 2, c.2 in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all'interno del decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
2. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a) dagli apporti monetari effettuati a tale titolo dai membri della Fondazione in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente;

- b) dalla parte di avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità, provenienti da enti e privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio stesso decida di imputare ad incremento del fondo di dotazione;
- d) da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici nazionali, anche territoriali, nonché di altri enti e organismi sovranazionali, con vincolo incrementativo del fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), è costituito mediante accantonamento di quota parte dei contributi versati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione della stessa come specificato al successivo art. 5 c. 4, in proporzione ai contributi stessi.

La Fondazione cura la salvaguardia nel tempo dell'integrità del fondo di dotazione.

3. Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle risorse rivenienti dal DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;
- b) dai contributi annuali corrisposti dai membri della Fondazione, dopo aver detratto la quota relativa alla costituzione del fondo di dotazione iniziale;
- c) da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, nonché da tutti gli altri introiti provenienti da enti e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- d) dagli ulteriori apporti e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici o privati che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- e) dai contributi facoltativi in qualsiasi forma concessi dai membri della Fondazione;
- f) da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali;
- h) da ogni altro finanziamento di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente che non sia espressamente destinato al fondo di dotazione.

Art. 5

Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- (A) Fondatore Proponente;
- (B) Enti Fondatori vigilati MUR;
- (C) Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca;
- (D) Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro;
- (E) Enti Fondatori con finalità economiche;
- (F) Enti Partecipanti vigilati MUR;
- (G) Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro;

(H) Enti Partecipanti con finalità economiche;
(di seguito, congiuntamente, i “Membri della Fondazione”). Gli enti membri della Fondazione sono tutti caratterizzati da competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione. Le categorie di cui sopra sono ulteriormente definite come segue:

(A) Fondatore Proponente

In relazione alla sua funzione di “Soggetto Proponente” per la proposta progettuale di cui all’art. 2, c.2, svolta ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 11, del DD, l’unico ente Fondatore Proponente della Fondazione è l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

(B) Enti Fondatori vigilati MUR

Possono appartenere alla categoria di *Enti Fondatori vigilati MUR* Enti italiani che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, così come definiti all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016 e successive variazioni o integrazioni.

Gli Enti Fondatori vigilati MUR alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Politecnico di Milano
- Politecnico di Torino
- Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum
- Università degli Studi di Catania
- Università degli Studi di Firenze
- Università degli Studi di Milano
- Università degli Studi di Padova
- Università degli Studi di Parma
- Università degli Studi di Pisa
- Università degli Studi di Roma La Sapienza
- Università degli Studi di Salerno
- Università degli Studi di Sassari
- Università degli Studi di Siena
- Università degli Studi di Torino
- Università degli Studi della Toscana
- Università degli Studi di Udine
- Università Politecnica delle Marche

(C) Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca

Possono appartenere alla categoria di *Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca* gli Enti senza scopo di lucro e con sede legale in Italia che perseguano, in tutto o in parte, finalità di supporto e finanziamento della ricerca finalizzata allo sviluppo sociale, ambientale, culturale ed economico, nel pubblico interesse, e che contribuiscano in modo particolarmente rilevante alle entrate della Fondazione. Non rientrano in questa categoria Enti che svolgono loro stessi ricerca. Gli Enti di cui alla presente categoria devono in particolare contribuire al Patrimonio della Fondazione con un impegno finanziario di almeno euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) da versare entro un massimo di 5 (cinque) anni.

Gli Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Cassa Depositi e Prestiti Foundation

(D) Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro

Possono appartenere alla categoria di *Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro* soggetti giuridici, pubblici e privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione, non aventi scopo di lucro e che non siano classificati come Enti Fondatori Vigilati dal MUR.

Gli Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
- Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
- Fondazione Edmund Mach
- Scuola Superiore Sant'Anna
- Università Campus Bio-Medico di Roma
- Università Cattolica del Sacro Cuore

(E) Enti Fondatori con finalità economiche

Possono appartenere alla categoria di *Enti Fondatori con finalità economiche* soggetti giuridici privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione e aventi prevalentemente finalità economiche e commerciali.

Gli Enti Fondatori con finalità economiche alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Bonifiche Ferraresi S.p.A.
- CNH Industrial Italia S.p.A.
- De Matteis Agroalimentare S.p.A.
- ENI S.p.A.
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Nestlé Italiana S.p.A.

(F) Enti Partecipanti vigilati MUR

Possono appartenere alla categoria degli *Enti Partecipanti vigilati MUR* Enti italiani che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, così come definiti all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016 e successive variazioni o integrazioni.

Gli Enti Partecipanti vigilati MUR alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Università degli Studi della Basilicata
- Università degli Studi di Foggia
- Università degli Studi di Genova
- Università degli Studi di Perugia
- Università Mediterranea di Reggio Calabria

(G) Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro

Possono appartenere alla categoria degli *Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro* soggetti giuridici pubblici e privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti

con le finalità della Fondazione, non aventi scopo di lucro e che non siano classificati come Enti Partecipanti Vigilati dal MUR.

Gli Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Libera Università di Bolzano

(H) Enti Partecipanti con finalità economiche

Possono appartenere alla categoria degli *Enti Partecipanti con finalità economiche* soggetti giuridici privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione e aventi prevalentemente finalità economiche e commerciali.

Gli Enti Partecipanti con finalità economiche alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Antares Vision S.p.A.
- e-GEOS S.p.A.
- Casillo Partecipazioni S.p.A.
- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- GRADED S.p.A.
- Irritec S.p.A.
- Relatech S.p.A.

2. L'ammissione di un nuovo Membro della Fondazione e l'attribuzione della relativa categoria, ovvero la variazione di categoria, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 15 del presente statuto. Il soggetto interessato a divenire Membro della Fondazione ovvero a cambiare categoria deve avanzare domanda al Presidente della Fondazione, allegando documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari e l'assunzione dei relativi impegni. Non è in ogni caso ammesso il cambio di categoria nei primi cinque anni di vita della Fondazione.

3. Per tutta la durata del Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2 deve essere in ogni caso garantita la condizione che il numero complessivo degli Enti vigilati MUR, Fondatori o Partecipanti, insieme al Fondatore Proponente sia maggiore del numero complessivo degli Enti appartenenti alle altre categorie, in modo da garantire al complesso degli Enti vigilati MUR la maggioranza nell'Assemblea dei Membri della Fondazione.

4. La misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera presa almeno 6 (sei) mesi prima della sua entrata in vigore e del termine fissato per il pagamento.

La misura del contributo dovuto in sede di costituzione della Fondazione e poi annualmente, per le successive quattro annualità, è in ogni caso fissata come segue:

- (A) Fondatore Proponente: euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- (B) Enti Fondatori vigilati MUR: euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- (C) Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca: euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)
- (D) Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro: euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

- (E) Enti Fondatori con finalità economiche: euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)
- (F) Enti Partecipanti vigilati MUR: euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- (G) Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro: euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- (H) Enti Partecipanti con finalità economiche: euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

5. Trascorsi cinque anni dalla costituzione, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per il membro che ha esercitato il diritto di recesso di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Il venir meno della qualità di membro della Fondazione non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio dell'ente.

6. L'esclusione di un membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 15 del presente statuto, esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, quali ad esempio l'obbligo di corrispondere le contribuzioni previste;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- soppressione, trasformazione, fusione e scissione della persona giuridica;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 6

Sostenitori

1. Sono Sostenitori, anche denominati "Partners", della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche aventi sede all'estero, che si impegnino a contribuire alle finalità della Fondazione (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.
3. I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con decisione inappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
4. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
5. I Sostenitori non sono membri della Fondazione e non partecipano all'Assemblea.

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore della Fondazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il Consiglio Scientifico Internazionale;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione – Composizione e nomina

1. La Fondazione è governata dal Consiglio di Amministrazione, composto da 15 (quindici) componenti, compreso il Presidente, individuati tra personalità che, per competenza, esperienza e professionalità, sono in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Membri della Fondazione in composizione inizialmente ristretta a diverse categorie, secondo le modalità di cui ai commi successivi del presente articolo, è così composto:
 - (i) 8 (otto) componenti eletti dagli Enti Fondatori vigilati MUR (categoria B di cui all'art. 5) congiuntamente al Fondatore Proponente (categoria A di cui all'art. 5); solo in fase di prima istituzione della Fondazione, ovvero qualora si renda necessaria la sostituzione anticipata del Presidente della Fondazione prima che siano trascorsi cinque anni da tale istituzione, uno di questi 8 componenti è designato separatamente, quale Presidente della Fondazione, da parte del Fondatore Proponente, con successiva approvazione dell'Assemblea;
 - (ii) 2 (due) componenti eletti dagli Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca (categoria C di cui all'art. 5);
 - (iii) 1 (un) componente eletto dagli Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro (categoria D di cui all'art. 5);
 - (iv) 4 (quattro) componenti eletti dagli Enti Fondatori con finalità economiche (categoria E di cui all'art. 5).
3. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere del genere meno rappresentato.
4. Le candidature per il Consiglio di Amministrazione possono essere proposte (i) da singoli membri dell'Assemblea senza limitazioni di categoria, ovvero (ii) da uno o più comitati di nomina appositamente definiti con il concorso dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, con modalità fissate per regolamento, in ogni caso senza limitare il diritto di cui al punto (i). Tali candidature devono essere valutate ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 9; le modalità di tale valutazione sono definite con regolamento; in prima applicazione la valutazione può essere anche successiva all'elezione, purché completata entro 3 (tre) mesi dall'elezione, ed è affidata ad una società specializzata indipendente selezionata

dall'Assemblea; in caso di esito negativo della valutazione, il componente interessato decade dal Consiglio e si procede alla sua sostituzione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti con le seguenti procedure:

- 1) inizialmente le votazioni avvengono in sedute ristrette a ciascuna delle categorie (i)-(iv) di membri Fondatori di cui al comma 2, che si tengono distintamente e in successione temporale;
- 2) ciascun membro Fondatore in seduta ristretta dispone di un numero di preferenze pari al numero di componenti del Consiglio da eleggere nella propria categoria;
- 3) un candidato può essere eletto solo se riceve un numero di preferenze pari alla metà più uno, arrotondata per difetto, del numero di membri Fondatori appartenenti alla categoria corrispondente;
- 4) la rosa completa di tutti i candidati eletti nelle varie categorie deve rispettare il vincolo sul genere meno rappresentato di cui al comma 3; nel caso tale vincolo non sia rispettato, i candidati del genere più rappresentato che hanno ricevuto meno voti in ciascuna categoria sono considerati non validamente eletti;
- 5) se la procedura descritta non ha completato la composizione del Consiglio di Amministrazione, essa viene ripetuta limitandola alle sole posizioni ancora da occupare;
- 6) una volta completata la procedura, la rosa completa di candidati eletti deve essere ratificata con voto dell'intera Assemblea in seduta comune a maggioranza dei presenti; in caso di mancata ratifica, l'intera procedura deve essere ripetuta.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 4 anni e possono essere riconfermati una sola volta. Allo scopo di innescare rinnovi parziali e scaglionati del Consiglio, solo per i membri del Consiglio di Amministrazione di prima nomina la durata del mandato è così fissata:

- 4 membri eletti dalla categoria (i) incluso il Presidente, se già designato, 1 membro eletto dalla categoria (ii) e 2 membri eletti dalla categoria (iv) di cui al comma 2, identificati come quelli che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, ovvero, in caso di parità, mediante sorteggio: 6 anni;

- i restanti membri eletti dalle categorie (i), (ii) e (iv) di cui al comma 2, nonché l'unico membro eletto nella categoria (iii): 4 anni.

7. Nel caso in cui il mandato di un Consigliere termini anticipatamente, la sostituzione compete alla categoria dell'Assemblea che l'aveva eletto. Il mandato del subentrante termina alla scadenza del mandato originario del Consigliere decaduto, ma se la durata è stata inferiore ai 2 anni tale mandato non conta ai fini del numero di rinnovi possibili.

Art. 9

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile per assumere la qualità di amministratore di società per azioni, deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti alle attività della Fondazione; (ii) aver maturato significativa esperienza di gestione e/o amministrazione di organizzazioni complesse.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'Assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica quanto disposto dall'art. 2391 del Codice Civile. I verbali contenenti l'assunzione di dette determinazioni devono essere trasmessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Napoli.

3. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:

a) principio di appartenenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano ad agire nell'interesse nazionale in materia di Tecnologie dell'Agricoltura e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;

b) principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da attività della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

c) principio di responsabilità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e rendono conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione.

Detto regolamento sarà trasmesso, a cura del Presidente della Fondazione, alla Prefettura di Napoli.

Art. 10

Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate o non adeguatamente motivate alle riunioni del Consiglio.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, con provvedimento motivato.

4. In caso di dimissioni, ovvero in altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere vale quanto prescritto al c. 7 dell'art.8.

Art. 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (nel seguito "Consiglio") è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui all'art.2, c. 2, salvo le competenze diversamente indicate da presente Statuto o dalla legge.

2. Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- a) le delibere di proposta relative a modifiche statutarie, allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, quelle relative alla devoluzione del patrimonio, nonché quelle di

fusione, scissione e trasformazione; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;

- b) le delibere di proposta relative all'ammissione di nuovi Membri della Fondazione, all'attribuzione della relativa categoria e al passaggio di categoria per Membri già in essere; per l'attribuzione di una categoria di Fondatore è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; ove approvate, tali delibere vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- c) le delibere di proposta relative all'esclusione di un membro partecipante della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero per gli altri motivi elencati all'art. 5, c. 6; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- d) l'approvazione, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti, dei regolamenti di funzionamento generale della Fondazione, nonché di tutta la normativa interna della Fondazione, inclusa quella in materia di forniture, acquisti, assunzioni, incarichi e nomine;
- e) l'approvazione, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti, dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi dell'ente;
- f) l'elezione del Presidente della Fondazione con le modalità dettagliate all'art. 13;
- g) l'eventuale revoca anticipata del Presidente della Fondazione, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- h) la formulazione della relazione annuale sulle attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; un estratto del bilancio consuntivo relativo in particolare all'utilizzo dei fondi derivanti dai contributi versati dai Membri della Fondazione deve essere incluso nella relazione annuale di cui al punto precedente;
- j) la nomina del Direttore della Fondazione;
- k) la nomina del Comitato Esecutivo e l'attribuzione per delega dei relativi poteri, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- l) la nomina del Consiglio Scientifico Internazionale, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- m) la nomina dei membri dei comitati consultivi di cui all'art. 17, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- n) la proposta della composizione del Collegio dei Revisori e del compenso dei suoi membri, su indicazione vincolante del Comitato di Controllo e Valutazione di cui al successivo comma 5, approvata con maggioranza dei due terzi dei componenti; tale proposta deve essere approvata dall'Assemblea;
- o) l'ammissione di nuovi Sostenitori della Fondazione;

p) la verifica, anche con l'ausilio del Consiglio Scientifico Internazionale, del conseguimento delle *milestones* e dei *target* previsti dal Programma di Ricerca di cui all'art. 2 c. 2.

3. Il Consiglio può delegare propri poteri a comitati o a singole persone da esso determinati, con l'esclusione delle deliberazioni di cui alle lettere a-n del comma precedente, che non sono delegabili.

4. In particolare, il Consiglio istituisce un Comitato Esecutivo composto dal Direttore della Fondazione, che lo presiede, e due oppure quattro ulteriori componenti individuati dallo stesso Consiglio al proprio interno, escluso il Presidente, e/o tra persone assunte dalla Fondazione con compiti dirigenziali; il Consiglio delega al Comitato Esecutivo i poteri necessari per la gestione ordinaria della Fondazione, in ogni caso con l'esclusione di quelli di cui alle lettere a-n del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui componenti del Comitato Esecutivo siano scelti all'interno del Consiglio, almeno metà di loro dovrà essere individuata tra i componenti eletti dalle categorie C ed E dei Membri della Fondazione di cui all'art. 5. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio con cadenza almeno trimestrale e può a sua volta delegare propri poteri al Direttore o ad altre persone o commissioni.

5. Il Consiglio istituisce inoltre al suo interno un Comitato di Controllo e Valutazione, composto esclusivamente da componenti indipendenti e privi di incarichi gestionali o deleghe operative; in particolare i componenti del Consiglio nominati nel Comitato Esecutivo e il Presidente non possono far parte del Comitato di Controllo e Valutazione. Il Comitato di Controllo e Valutazione valuta periodicamente l'operato del Comitato Esecutivo e dello stesso Consiglio, propone i componenti del Collegio dei Revisori e il loro compenso ed esprime un parere sugli eventuali compensi di cui al comma successivo. Il Comitato di Controllo e Valutazione elegge al suo interno il proprio coordinatore.

6. Nei limiti di legge, il Consiglio può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Consiglieri o di terzi cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni, all'atto dell'attribuzione dell'incarico o funzione, sentito il parere del Collegio dei Revisori e del Comitato di Controllo e Valutazione. Tali compensi sono resi pubblici nel rispetto della normativa sulla trasparenza.

Art. 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del coordinatore del Comitato di Controllo e Valutazione. L'avviso di convocazione del Consiglio, con relativo ordine del giorno, deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, eccetto laddove esplicitamente stabilito diversamente nel presente Statuto.

3. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Il Direttore della Fondazione e i membri del Collegio dei Revisori partecipano al Consiglio senza diritto di voto, qualora siano invitati dal Presidente.
5. Il Consiglio designa un Segretario, anche tra persone esterne allo stesso, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.
6. Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 13

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti. Solo in fase di prima istituzione della Fondazione, ovvero qualora si renda necessaria la sostituzione anticipata del Presidente prima che siano trascorsi cinque anni da tale istituzione, il Presidente è invece nominato dall'Assemblea dei Membri su designazione del Fondatore Proponente.
2. Il Presidente:
 - b) è il rappresentante legale della Fondazione;
 - c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di promuovere e divulgare le attività della Fondazione;
 - d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
 - e) coadiuvato dal Direttore della Fondazione, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - f) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
 - g) in casi di necessità ed urgenza può approvare provvedimenti con i poteri del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio alla prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno anche un Vicepresidente. Il Vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono esercitate dal componente più anziano del Consiglio.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione – ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Ha facoltà di delegare i compiti suddetti, in tutto o in parte, ad altre persone.
5. Il mandato del Presidente coincide con il suo mandato di Consigliere.

Art. 14

Direttore della Fondazione

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di prestigioso curriculum scientifico e di comprovate capacità dirigenziali, con esperienza in gestione di organismi scientifici o progetti di grande scala, selezionate sulla base di una procedura competitiva internazionale gestita da un apposito comitato nominato dal Consiglio.

2. Il Direttore ha i seguenti compiti:

- a) sovrintende allo svolgimento dell'ordinaria attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione, curando l'esecuzione delle deliberazioni in accordo con il Presidente;
- b) dirige l'attività del personale della Fondazione;
- c) presiede il Comitato Esecutivo e cura l'attuazione delle relative delibere;
- d) istruisce, coadiuvato dal Comitato Esecutivo e in accordo con il Presidente, le deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e) predispose i programmi di attività e le proposte di bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione da sottoporre al Consiglio, previo parere del Comitato Esecutivo;
- f) su invito del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- g) esercita ogni altra funzione che gli sia stata delegata dal Presidente o dal Comitato Esecutivo.

3. Ai fini dello svolgimento del Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2, il Direttore ricopre anche il ruolo di *Program Research Manager*, così come definito nel DD.

4. La durata dell'incarico di Direttore è fissata dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso non superiore ai 5 (cinque) anni. L'incarico è rinnovabile. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento, che deve essere in linea con la medesima posizione in analoghe Fondazioni o Enti, nonché parametrato alla complessità della struttura organizzativa delineata nell'art. 20 del presente statuto.

5. In attesa della nomina del primo Direttore, ovvero in altri casi di assenza o impedimento, il Direttore può essere temporaneamente sostituito da altra persona nominata ad interim dal Consiglio di Amministrazione; per tale nomina si prescinde dalla procedura competitiva di cui al comma 1.

Art. 15

Assemblea dei Membri della Fondazione

1. Tutti gli enti Fondatori e Partecipanti della Fondazione, come definiti all'art. 5, si riuniscono nell'Assemblea dei Membri della Fondazione (nel seguito "Assemblea"). Alle sedute dell'Assemblea partecipano i rappresentanti legali degli enti, ovvero loro delegati. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e il Direttore.

2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni necessarie:

- a) approva la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione, contenente in particolare l'estratto del bilancio consuntivo relativo all'utilizzo dei fondi derivanti dai contributi versati dai Membri della Fondazione;
- b) approva la composizione del Collegio dei Revisori e il compenso dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) approva l'eventuale scioglimento e liquidazione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) approva l'ammissione di nuovi Membri della Fondazione e la contestuale attribuzione della relativa categoria, nell'ambito di quelle definite all'art. 5, ovvero il passaggio di categoria per Membri già in essere, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) approva l'esclusione di un membro partecipante della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero per gli altri motivi elencati all'art. 5, c. 6, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) esclusivamente in sede di prima costituzione della Fondazione, ovvero qualora si renda necessaria una sostituzione anticipata nel corso dei primi cinque anni di vita della Fondazione, nomina il Presidente della Fondazione su designazione del Fondatore Proponente;
- h) nomina il Consiglio di Amministrazione secondo la procedura stabilita all'art. 8, con elezioni inizialmente distinte per categorie e che coinvolgono i soli Enti Fondatori, seguite da approvazione finale in seduta comune da parte dell'intera Assemblea.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione; l'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; può essere, altresì, convocata dal Presidente dietro richiesta di almeno un terzo dei Membri.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza, dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vengono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. In sede di prima costituzione della Fondazione, quando il Presidente e il Consiglio di Amministrazione non sono stati ancora nominati, l'Assemblea è presieduta dal Fondatore Proponente.

5. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione. In seconda convocazione, la riunione ha validità qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Le deliberazioni in seduta comune sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti, senza distinzione di categoria. Solo fino al termine del Programma di ricerca di cui all'art. 2 c. 2, tale voto sarà valido a condizione che la maggioranza dei presenti sia costituita dagli Enti Fondatori e Partecipanti vigilati MUR, incluso il Fondatore Proponente.

7. Le riunioni dell'Assemblea sono constatate da un verbale redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente ovvero la maggioranza dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 16

Consiglio Scientifico Internazionale

1. Il Consiglio Scientifico Internazionale, corrispondente all'*International Advisory Board* indicato nel DD, è composto da un massimo di 11 (undici) membri tutti esterni alla Fondazione, di cui almeno la metà stranieri e almeno un terzo del genere meno rappresentato; può comunque operare validamente con almeno 5 (cinque) membri in carica. Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno il coordinatore.
2. I componenti devono essere persone di alta qualificazione e riconosciuto prestigio internazionale nelle materie d'interesse della Fondazione; la procedura di selezione dei potenziali componenti deve assicurarne la qualità scientifica e l'indipendenza.
3. Il Consiglio Scientifico formula pareri e raccomandazioni sulla visione strategica della Fondazione, sulla sua pianificazione scientifica, sulle procedure di reclutamento delle risorse, sui risultati scientifici e il loro impatto e sui protocolli delle attività scientifiche di ricerca. Valuta altresì la correlazione tra attività scientifiche, piani pluriennali, ed utilizzo delle risorse assegnate.
4. Il mandato dei membri del Consiglio Scientifico è di 5 anni, rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa il compenso. I membri del Consiglio Scientifico sono soggetti alla disciplina del regolamento sul conflitto di interessi valido per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Comitati consultivi

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati con funzione consultiva. Il loro funzionamento sarà disciplinato da appositi regolamenti approvati dallo stesso Consiglio.
2. In sede di prima attuazione del presente statuto, anche ai sensi dell'art. 4, punto 6, del DD, sono istituiti:
 - a. un Comitato di Coordinamento degli Spoke;
 - b. un Comitato Trasferimento Tecnologico e Sviluppo Industriale;
3. Il Comitato di Coordinamento degli Spoke è composto dai responsabili degli Spoke designati dagli stessi e dal Direttore della Fondazione; le riunioni sono presiedute dal Direttore.
4. Il Comitato Trasferimento Tecnologico e Sviluppo Industriale è composto da esperti del mondo industriale e dei processi di trasferimento tecnologico della ricerca scientifica e fornisce pareri e raccomandazioni su questi temi, nonché valutazioni sull'impatto delle attività della Fondazione sul mondo industriale ed economico; le riunioni sono presiedute da un coordinatore eletto dal Comitato al suo interno.

Art. 18

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori (nel seguito "Collegio") si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.
2. L'organo dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Almeno un terzo dei membri del Collegio deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato. Il Collegio elegge un coordinatore al suo interno.
3. I componenti del Collegio possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto.
4. Il Collegio controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
5. Il Collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se invitato dal Presidente, e partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Membri della Fondazione.

Art. 19

Modalità telematiche di riunione degli organi collegiali e dei comitati

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo, del Consiglio Scientifico Internazionale, del Collegio dei Revisori e di qualsiasi altro organo collegiale o comitato della Fondazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 20

Struttura organizzativa e modello di funzionamento

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa funzionale ai propri fini istituzionali e statutari, definita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate. I responsabili di tali strutture riferiscono al Direttore della Fondazione e concorrono a formulare proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di impiego e collaborazione previste dalla legge e può anche impiegare, con il consenso degli interessati e sulla base di specifici accordi, personale dipendente degli Enti Fondatori o Partecipanti, secondo quanto previsto dalle norme, dai regolamenti degli Enti e dai

Contratti Collettivi Nazionali di riferimento. Può altresì impiegare temporaneamente personale di Enti esterni alla Fondazione sulla base di apposite convenzioni.

4. La Fondazione adotta, per il proprio funzionamento, un sistema normativo interno ispirato a principi che facilitino la collaborazione con il sistema industriale privato e la realizzazione di un eventuale ritorno economico dall'attività di ricerca;

5. Il reclutamento del Personale è basato su logiche di trasparenza, pari opportunità e meritocrazia.

Art. 21

Esercizio Finanziario, Bilancio, Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e successivi del codice civile, in quanto compatibili.

2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di previsione, mentre, entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il medesimo Consiglio approva il bilancio dell'esercizio decorso, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile.

3. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o rendite sono reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 22

Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio

1. I Membri della Fondazione e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione, hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.

La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri della Fondazione o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo ai sensi dell'art. 5, c. 6.

Art. 23

Codice Etico

1. La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione svolgerà le proprie attività nel pieno rispetto del Codice Etico di cui al presente articolo.

Art. 24

Scioglimento, Estinzione e Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
3. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono devoluti nel rispetto dell'art. 31 del codice civile.

Art. 25

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia, in particolare quelle in tema di Fondazioni private legalmente riconosciute.

Art. 26

Foro Competente

Il Tribunale di Napoli è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

